

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
PER LE GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE (GGVV) E PER LE
GUARDIE GIURATE ITTICHE VOLONTARIE (GGIV)
(ART. 52 L.R. 3/94, ART. 20bis L.R. 7/05)**

Contesto di riferimento

1) La Regione Toscana, al fine di valorizzare e favorire la funzione del volontariato per la tutela della fauna selvatica omeoterma e della fauna ittica e, in generale, per la salvaguardia degli habitat e dell'ambiente, riconosce l'attività svolta sul proprio territorio dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie di cui all'articolo 52 della L.R. 3/94 (e dell'art. 27 della L. 157/92) e dalle Guardie Giurate Ittiche Volontarie di cui all'articolo 20 bis della Legge regionale 7/2005 di seguito denominate GGVV e GGIV.

2) Le GGVV e le GGIV, durante l'espletamento delle attività svolte, rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale, svolgono funzioni di polizia amministrativa esercitando i relativi poteri d'accertamento come previsto dall'art.13 della Legge n. 689/1981 nell'ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di GVV o GIV.

3) L'espletamento dei servizi e delle attività da parte delle GGVV e GGIV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito.

4) Le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze rilasciano il riconoscimento della qualifica di GVV o GIV ai sensi del D.Lgs n. 112/98 art. 163 comma 3 lett. a e b e dell'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931, ai soggetti in possesso delle idoneità previste dalla normativa vigente, proposti dalle Associazioni Venatorie di cui all'articolo 34 della L. 157/92, dalle Associazioni piscatorie di cui all'art. 20 della L.R. 7/2005, dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 349/1986 che abbiano nel loro statuto finalità e intenti per la salvaguardia della fauna selvatica e ittica e dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5) Dopo il provvedimento di nomina il volontario è tenuto a prestare giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'Art. 231 del D.Lgs. 19/02/1998 n.51.

A) Modalità di svolgimento del servizio

1) Le GGVV e le GGIV possono svolgere attività, presso una sola Provincia/Città Metropolitana della Regione Toscana.

2) Tutte le GGVV o GGIV attive e operanti in Regione Toscana svolgono il servizio sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 51 c. 4 della L.R. 3/94 e dell'art. 20 L.R. 7/2005. Non possono essere svolti servizi di vigilanza al di fuori del suddetto coordinamento.

3) Fanno eccezione a quanto previsto al punto 2:

- i servizi delle GGVV presso Aree Addestramento Cani gestite da Associazioni Venatorie di appartenenza;

- i servizi delle GGIV nei campi gara in occasione delle manifestazioni di pesca organizzate dall'associazione di appartenenza, negli impianti di pesca a pagamento di cui alla L.R. 7/2005 art.12 o altri istituti ittici gestiti direttamente dall'associazione di appartenenza;
- i servizi delle GGVV in occasione dello svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee;
- i servizi delle GGVV presso Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, Centri Privati di Produzione della Selvaggina.

4) Ogni Associazione avente GGVV/GIV designa e comunica alla Polizia Provinciale o alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze il nominativo ed i recapiti del Responsabile provinciale di ogni Associazione (RPA). Le Polizie Provinciali e la Polizia della Città Metropolitana di Firenze attuano il coordinamento, anche attraverso strumenti digitali, indicando, anche attraverso il RPA, ad ogni GGIV/GIV:

- la data e l'orario in cui fare servizio;
- il luogo in cui fare servizio;
- le attività che devono essere svolte durante il servizio.

Non è possibile svolgere attività di servizio senza aver avuto le indicazioni sopra elencate nel loro complesso. Tutte le GGVV o GGIV dovranno attenersi a quanto sopra, il mancato rispetto di quanto sopra indicato, e cioè lo svolgimento di servizi in difformità a quanto disposto/approvato dalla Polizia Provinciale o dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze comporta la nullità di qualsiasi sanzione o altro provvedimento emesso in violazione delle suddette disposizioni e la comunicazione di cui alla lettera F).

5) Il volontario deve comunicare, anche attraverso il RPA, alla Polizia Provinciale e della Polizia della Città Metropolitana di Firenze i giorni e gli orari in cui è disponibile a svolgere servizio con un calendario mensile, che viene trasmesso alla Polizia Provinciale o alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze non più tardi di una settimana prima dell'inizio del mese. La Polizia Provinciale o dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze possono autorizzare/richiedere servizi in deroga a quanto sopra. Le Polizie Provinciali e la Polizia della Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana, svolgono periodiche attività di indirizzo e di informazione sull'applicazione dell'attività di sanzionamento amministrativo che possono svolgere le GGIV/GIV affinché questa sia svolta in modo uniforme sul territorio regionale ed in applicazione delle leggi regionali vigenti.

6) La Polizia Provinciale e la Polizia della Città Metropolitana di Firenze attuano la programmazione delle attività, tenendo anche conto delle eventuali convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, e la comunicano alle GGVV o GGIV. Le Polizie Provinciali o le Polizia della Città Metropolitana di Firenze, non più tardi di due giorni prima dello svolgimento del primo servizio, approvano il calendario (anche con la forma del silenzio assenso) e ne danno avviso, anche attraverso il RPA, alle GGVV/GGIV interessate; per esigenze organizzative od operative la tipologia di servizio potrà essere modificata dalla Polizia Provinciale o dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze anche il giorno stesso dello svolgimento del servizio.

B - Tesserino di riconoscimento

- 1) Ad ogni GVV e GIV, dopo il giuramento, la Provincia/Città Metropolitana che ha rilasciato il riconoscimento della qualifica di GVV o GIV consegna il tesserino di riconoscimento.
- 2) I tesserini per GGVV e per GGIV sono conformi al modello approvato dalla Giunta Regionale (Allegato 1)

3) Il tesserino di riconoscimento come GVV o come GIV deve essere portato al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza nella materia specifica cui è dedicato e deve essere esibito dalla guardia ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi.

4) Il tesserino di riconoscimento va riconsegnato alla Provincia che lo ha rilasciato in tutti i casi di sospensione, decadenza, scadenza o revoca della nomina, in caso di dimissioni volontarie o nel caso del cambio di Associazione di appartenenza.

5) I tesserini di riconoscimento rilasciati precedentemente sono considerati validi fino alla loro scadenza determinata secondo le indicazioni delle amministrazioni che hanno emesso il provvedimento di nomina. La Provincia/Città Metropolitana provvederà a sostituire i tesserini con il nuovo modello approvato in caso di rinnovo a scadenza o rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento.

C - Registro

1) Presso ciascun Comando della Polizia Provinciale e della Polizia della Città Metropolitana di Firenze è tenuto, su supporto informatico, un apposito "Registro delle Guardie Volontarie" ove, per ogni GVV e GIV, vengono annotati

- i dati anagrafici;
- gli estremi dell'atto di nomina e la scadenza del riconoscimento;
- l'associazione di appartenenza;
- l'effettiva partecipazione al coordinamento operativo della Polizia Provinciale;
- il/i numero/i del/dei tesserino/i di riconoscimento;
- i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;
- il numero di ore annue dedicate all'attività di vigilanza;
- eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio;
- gli eventuali comportamenti difforni rispetto alle presenti disposizioni

La Regione Toscana assicura la collaborazione nella predisposizione e nell'aggiornamento del Registro attraverso la trasmissione dei dati di propria competenza.

2) Il registro di cui al comma precedente deve essere tenuto costantemente aggiornato.

3) L'iscrizione al Registro avviene dopo la consegna del tesserino di riconoscimento.

D - Assicurazione, uniforme, dotazioni diverse dal tesserino di riconoscimento e sicurezza

1) Le Associazioni/Organizzazioni sono obbligate a garantire per le proprie GGVV e GGIV copertura assicurativa delle stesse, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare alle medesime e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta. Nel caso la GGVV operi anche le attività riguardanti il controllo o contenimento della fauna selvatica, è obbligatoria specifica copertura assicurativa.

2) Le GGVV e GGIV svolgono il servizio con le uniformi, i distintivi, i bollettari per compilare i verbali, i mezzi tecnici, informatici e telefonici, le auto, le attrezzature ed eventuali dotazioni di sicurezza forniti (o autorizzati) dalle rispettive Associazioni/Organizzazioni di appartenenza.

3) I bollettari per i verbali devono essere conformi al modello standard approvato dal Settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni e contenzioso sulle materie di caccia e pesca nelle acque interne. Nelle more dell'approvazione del modello regionale le singole associazioni/organizzazioni sono autorizzate ad utilizzare la modulistica attualmente in uso.

4) La competenza relativa all'approvazione dell'uniforme e del distintivo della Associazione/Organizzazione è attribuita, secondo quanto disposto dall'art. 254 del R.D. 06/05/1935 n°635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.), alla Prefettura della Provincia/Città Metropolitana che rilascia il provvedimento.

5) Le uniformi delle GGVV/GGIV non possono essere simili a quelle utilizzate dalle polizie locali della Toscana ai sensi degli art. 21 c.4 L.R. 11/2020 e art. 5 Regolamento Regionale n. 6/R/2009.

6) Nelle uniformi e nelle attrezzature non devono comparire denominazioni riconducibili a gradi simboli, mostrine e denominazioni riconducibili a forze di Polizia dello Stato alle Polizie Locali e all'organizzazione delle Forze Armate italiane, quali "Corpo di vigilanza", "Comando", "Comandante" "Servizio di Polizia" o similari.

6) I veicoli usati devono essere sprovvisti di dispositivi supplementari sia acustici che di segnalazione visiva (luce blu, gialla o arancione o altra), salvo i fari o i visori notturni.

7) La divisa delle GGVV/GGIV deve riportare il simbolo-distintivo dell'Associazione/Organizzazione di appartenenza del volontario; il simbolo e/o la denominazione dell'Associazione/Organizzazione di appartenenza, deve essere riportato integralmente.

8) Da parte della Regione Toscana non è previsto alcun rimborso spese a favore delle Associazioni/Organizzazioni per le dotazioni/divise delle GGVV/GGIV

9) Il "datore di lavoro" ai sensi della L. 81/2008 è individuato nel proprio ambito dalla Associazione/Organizzazione a cui la GVV o GIV è affiliata.

10) Durante le attività di vigilanza non è consentito l'utilizzo di videocamere o altri dispositivi di qualsiasi tipo atti a registrare immagini o suoni, se non per il rilievo di stati di fatto e luoghi, senza però la registrazione audio/video di persone.

E - Servizi delle GGVV e GGIV

1) I servizi hanno una durata minima di 2 (due) ore, salvo autorizzazione in deroga della Polizia provinciale o della Polizia della Città Metropolitana di Firenze.

2) I servizi di vigilanza vengono svolti con un numero di GGVV e GGIV tale da poter assicurare la compresenza di appartenenti ad Associazioni Venatorie/Organizzazioni agricole, di Protezione Ambientale e Piscatorie.

In particolare non possono essere programmati o autorizzati servizi effettuati da guardie singole nei seguenti casi:

- a. servizi notturni;
- b. servizi specificamente finalizzati alla repressione di illeciti.

Sono esclusi dalla presente indicazione gli interventi di controllo o contenimento.

3) I servizi devono essere svolti indossando l'uniforme completa di cui al precedente punto D, a partire dalla data del 01.09.2022.

4) Fatti salvi gli interventi e le attività di controllo o di contenimento durante i servizi di vigilanza, non possono essere portate le armi da fuoco.

- 5) Le GGVV e GGIV devono prestare il proprio servizio con diligenza e perizia, mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti non abusando dei propri poteri; devono evitare ogni discussione o controversia diretta o indiretta in merito allo svolgimento delle proprie funzioni; devono mantenere riservatezza su tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della loro attività, devono effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i verbali e ogni eventuale atto previsto.
- 6) Salvo diversa autorizzazione da parte della Polizia provinciale o della Polizia della Città Metropolitana di Firenze, i volontari titolari di riconoscimento sia per GVV che per GIV nell'ambito della programmazione di ciascun servizio possono svolgere la loro attività solo per una delle due qualifiche.
- 7) Ogni servizio svolto deve essere rendicontato alla Polizia Provinciale/Polizia della Città Metropolitana di Firenze con rapporto di servizio riportante gli orari, le località e la tipologia di servizio svolto nonché i fatti di maggior rilievo riscontrati, sottoscritto da tutte le guardie volontarie che hanno preso parte al servizio stesso. Il rapporto di servizio dovrà essere inviato alla Polizia Provinciale /polizia della Città Metropolitana di Firenze entro 48 ore dal suo svolgimento, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
- 8) I verbali di contestazione redatti dalle GGVV/GGIV devono pervenire al Comando della Polizia provinciale o della Polizia della Città Metropolitana di Firenze competente e solo tramite quest'ultimo possono essere trasmessi al Settore competente della Giunta regionale.
- 9) Nel caso le GGVV e GGIV siano impossibilitate a consegnare immediatamente nelle mani del trasgressore il verbale di contestazione, il processo verbale viene successivamente redatto dalle GGVV/GGIV e trasmesso, tramite la polizia provinciale o della Città Metropolitana, alla Regione Toscana per la notificazione.
- 10) Nel caso che le GGVV e GGIV necessitino per accertamenti di dati presso altri enti, la richiesta e la relativa risposta dovranno comunque essere inoltrate dalla Provincia/Città Metropolitana. Gli accessi agli atti regionali possono avvenire solo su richiesta della Provincia/Città Metropolitana. Anche la relativa risposta sarà inviata dalla Regione esclusivamente alla Provincia/Città Metropolitana richiedente.
- 11) Nel caso in cui le GGVV e GGIV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e ad informare l'organo di P.G. a cui viene presentata o trasmessa la denuncia.
- 12) Per le GGVV e GGIV è fatto divieto assoluto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura durante l'attività di vigilanza, ad eccezione di quanto eventualmente previsto come rimborso spese dalle convenzioni di cui all'articolo 53 della L.R. 3/94 per le GGVV, o altre forme di rimborso previste dalla Regione specificamente per le GGIV o per eventuali servizi svolti negli ambiti di cui al precedente punto A.3 al di fuori del coordinamento provinciale.
- 13) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 251 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 è fatto divieto alle GGVV o GGIV di esercitare attività di vigilanza nell'ambito del coordinamento della Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze all'interno di strutture faunistiche, faunistico venatorie o di pesca sportiva private delle quali risultino titolari o comunque ricoprono incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse. Tale evenienza deve essere dichiarata dai volontari al momento della consegna del tesserino di riconoscimento.

14) Alle GGVV e GGIV è fatto divieto di esercitare sia la caccia che la pesca nei territori provinciali in cui hanno ricevuto il decreto di nomina nei giorni in cui è programmato il servizio coordinato.

15) La GGVV che è anche cacciatore di selezione o cacciatore appartenente alle squadre di caccia al cinghiale, non può esercitare la vigilanza sui cacciatori che eseguono il prelievo del cinghiale e degli altri ungulati all'interno dei territori dei distretti di assegnazione. In tali ambiti è comunque consentito alla GGVV operare gli interventi di controllo e contenimento della fauna selvatica.

16) L'impiego da parte delle Associazioni/Organizzazioni dei propri iscritti con qualifica di GGVV o GGIV in occasione di iniziative gestite autonomamente o nell'ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative, è considerato al di fuori del coordinamento regionale e svincola la Regione Toscana, le Polizie Provinciali e la Polizia della Città Metropolitana di Firenze da qualsiasi responsabilità o competenza.

F – Comunicazione irregolarità nello svolgimento del servizio

1) Le Polizie Provinciali e la Polizia della Città Metropolitana comunicano alla Regione Toscana e all'associazione di appartenenza tutti i comportamenti difforni dalle presenti disposizioni e li annotano nel registro di cui alla lettera C.

G - Sospensione volontaria o rinuncia definitiva al servizio

1) La Guardia Volontaria che per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di assicurare il servizio, invia alla Polizia Provinciale o alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze competente e alla Associazione/Organizzazione di appartenenza una comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione dal servizio o almeno il termine iniziale della stessa.

2) In caso di rinuncia definitiva al servizio la Guardia Volontaria, deve darne comunicazione scritta alla Polizia provinciale/Polizia della Città metropolitana di Firenze e all'Associazione di appartenenza. La comunicazione di rinuncia non ha vincoli di preavviso o forme particolari, deve però essere resa in modo esplicito.

H – Guardie Ambientali Volontarie (GAV)

1) Le GAV di cui alla l.r. 30/2015, purché in possesso degli attestati ottenuti previo superamento degli esami di cui all'articolo 52 della L.R. 3/94 e all'articolo 20 bis della L.R. 7/2005, possono svolgere attività di vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne unicamente in presenza di specifica convenzione di cui all'articolo 103 della L.R. 30/2015.

I - Guardie Zoofile

1) Le guardie volontarie zoofile nominate con il decreto prefettizio non possono esercitare attività di vigilanza sulla caccia e sulla pesca dilettantistica né sulla salvaguardia della fauna omeoterma e/o della fauna ittica (vedi Sentenza Consiglio di Stato n. 293/2018).


Se una guardia volontaria zoofila ha anche la nomina di GVV o GIV, al momento che effettua attività di GVV o GIV non può svolgere attività di guardia zoofila.

ALLEGATO 1 – MODELLO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

AVANTI

<p align="center">GUARDIA GIURATA VOLONTARIA</p> <p>Autorizzata alla vigilanza <i>Tattico Venatoria</i> come da legislazione vigente per conto dell'Associazione _____</p>
<p align="center">VALIDO FINO AL</p>

RETRO

	Tesserino n° _____
	_____ COGNOME
	_____ NOME
	_____ NATO A
	_____ IL
IL TITOLARE _____	RILASCIATO IL _____